

Camera dei Deputati

**Legislatura 16
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/00747
presentata da **FUGATTI MAURIZIO** il **09/12/2008** nella seduta numero **100**Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
FAVA GIOVANNI	LEGA NORD PADANIA	12/09/2008
COMAROLI SILVANA ANDREINA	LEGA NORD PADANIA	12/09/2008

Assegnato alla commissione :
VI COMMISSIONE (FINANZE)Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAttuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , data delega **09/12/2008**

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00747**

presentata da

MAURIZIO FUGATTI

martedì 9 dicembre 2008, seduta n.100

FUGATTI, FAVA e COMAROLI. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

il Comune di Dosolo (Mantova) ha affidato direttamente la gestione dei propri tributi alla società Urbana S.r.l., società non iscritta all'albo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

nell'anno 2008 il Comune sta compiendo accertamenti sulla TARSU degli anni di imposta 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;

l'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disponeva che i ruoli di riscossione della tassa sui rifiuti fossero soggetti ad un termine di decadenza, fissato alla fine dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata la dichiarazione o è stato notificato l'accertamento;

il comma 163 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che per la riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; tale norma si applica ai rapporti d'imposta pendenti al 1^o gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007;

il già citato articolo 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993 è stato, quindi, tacitamente abrogato con effetto dal 1^o gennaio 2007, nella parte in cui prevede il termine di un anno per l'iscrizione a ruolo della tassa dovuta in base all'accertamento;

il termine introdotto dal comma 163 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 è quello che disciplina la riscossione della tassa in ogni caso e quindi anche di quella dovuta in base a dichiarazioni, anche ultra attive; il termine triennale non opera però retroattivamente nelle situazioni in cui, in base alle disposizioni precedentemente in vigore, l'ente locale era già decaduto dal potere di riscuotere -:

se la normativa vigente consenta al comune di Dosolo di procedere nell'anno 2008 agli accertamenti della TARSU per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, e se non intenda chiarire ulteriormente, anche mediante apposite iniziative normative, la disciplina applicabile a casi come quello segnalato in premessa.(5-00747)

5-00747 Fugatti ed altri: Termine di decadenza applicabile alla riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti, nell'evidenziare che il Comune di Dosolo avrebbe affidato la gestione dei propri tributi ad una società non iscritta all'albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevano che il predetto Comune sta compiendo accertamenti relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, e chiedono di chiarire, anche mediante interventi normativi, quale sia la disciplina applicabile.

Preliminarmente si osserva che nell'economia complessiva delle questioni poste non sembra risolutiva la circostanza - riferita - riguardante il fatto che la citata società non sia iscritta nel noto albo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Piuttosto, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, può riferirsi - sulla scorta di elementi forniti dal Dipartimento delle finanze - che la disposizione contenuta nell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente l'iscrizione a ruolo della Tarsu entro l'anno successivo a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, non è stata implicitamente abrogata, poiché attiene alla fase di riscossione ordinaria e non coattiva del tributo. Non sembra un caso, del resto, che il comma 172, lettera *b*), dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che ha abrogato alcune disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 1993, non contempli l'articolo 72 di tale ultimo testo legislativo.

Piuttosto, così come i contenuti dell'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 hanno preso il posto dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 507 del 1993, parallelamente l'articolo 1, comma 163 della stessa legge n. 296 ha inciso parzialmente la portata dell'articolo 72 del medesimo decreto delegato. L'iscrizione a ruolo non va fatta entro l'anno successivo a quello in cui è stato notificato l'avviso di accertamento. Ora, infatti, vige la regola secondo la quale «nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo».

Fatte queste osservazioni di carattere generale, resta tuttavia che la rappresentazione degli eventi fattuali contenuta nell'interrogazione non permette, in punto di fatto, una ricostruzione adeguata per rendere risposte attendibili. Nell'esposizione, infatti, si fa talvolta riferimento ad accertamenti, talaltra alla riscossione ovvero ad iscrizioni a ruolo.

Per una risposta esaustiva, occorrerebbe pertanto conoscere, in modo più circostanziato e in punto di fatto, di quali atti effettivamente si tratti, se avvisi di accertamento, ruoli di imposta o altro, e quando gli uni o gli altri siano stati notificati al contribuente.

A questo proposito occorre effettuare la seguente casistica:

omessa dichiarazione relativa ad occupazione o detenzione iniziata il 1° gennaio

2002. Ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione entro il 20 gennaio dello stesso anno; in base al successivo articolo 71 il comune poteva notificare il relativo avviso di accertamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe

dovuto essere presentata. Per cui l'annualità del 2002 poteva essere accertata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. A tal riguardo, si fa presente che il giorno in questione cadeva di domenica e, come sostenuto da parte della dottrina e dalla giurisprudenza (confronta Corte di Cassazione n. 11391 del 14 giugno 1995 e n. 15832 del 13 agosto 2004), costituisce principio generale in materia di adempimento delle obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie, la regola prevista dagli articoli 1187 e 2693 del codice civile, secondo cui se il termine scade un, giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo. Pertanto, se si accede a tale tesi, il comune avrebbe potuto accertare l'annualità del 2002 fino al 31 dicembre 2007 e conseguentemente notificare il relativo titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

omessa dichiarazione relativa ad occupazione o detenzione relativa alle annualità 2003 e 2004. Per quanto riguarda, dette annualità, si deve ritenere che, nulla base delle considerazioni appena svolte, l'attività di accertamento è stata correttamente effettuata;

infedele dichiarazione presentata nel corso del 2002. Ai sensi dell'articolo 71 il comune poteva notificare il relativo avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Per cui l'annualità del 2002 poteva essere accertata entro e non oltre il 31 dicembre 2005;

infedele dichiarazione presentata nel corso del 2003 e 2004. Per quanto riguarda l'annualità 2003 si ripresentano le problematiche svolte in precedenza in ordine al proroga al primo giorno non festivo del, termine di decadenza che cade il 31 dicembre 2006. Per quanto riguarda, invece, l'annualità 2004 può essere accertata entro e non oltre il 31 dicembre 2009.